



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Testo approvato dal Consiglio Federale in data 27.02.2022

INDICE

DEFINIZIONI	4
PREMESSA	5
Storia.....	5
La struttura federale	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento	7
1.2. L'adozione del " <i>modello di organizzazione, gestione e controllo</i> " quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	11
2. LE LINEE GUIDA	13
2.1. Individuazione dei rischi e protocolli.....	13
2.2. Il " <i>sistema di controllo preventivo</i> "	13
3. IL MODELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA	15
3.1. Funzione e scopo del Modello	15
3.2. Caratteristiche del Modello	15
3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura.....	16
3.4. I reati cd. "presupposto"	17
3.5. I principi ispiratori del Modello	23
3.6. La procedura di adozione del Modello	23
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	25
4.2. Durata in carica	27
4.3. Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza	28
4.4. Poteri dell'OdV	29
4.5. Regole di convocazione e di funzionamento	30
4.6. L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi della FIDS.....	30
4.7. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	31
4.8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	31
4.9. Obblighi di riservatezza	32
4.10. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	32
5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	33
5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti	33
5.2. Informazione ai Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner.....	33
5.3. Obblighi di vigilanza	33
6. SISTEMA DISCIPLINARE	35

6.1. Funzione del sistema disciplinare	35
6.2. Violazioni	36
6.3. Sanzioni	36

DEFINIZIONI

- "Attività sensibili": le attività della Federazione Italiana Danza Sportiva nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- "CCNL": Contratto/i Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato/i;
- "Consulenti/Collaboratori": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Federazione Italiana Danza Sportiva in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- "Destinatari": i Vertici e i Dirigenti, i Consulenti/Collaboratori, i Dipendenti, ed i Partner della Federazione Italiana Danza Sportiva;
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Federazione Italiana Danza Sportiva;
- "D.lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni;
- "Federazione" o "FIDS": la Federazione Italiana Danza Sportiva;
- "Fornitori": i fornitori di beni e servizi della FIDS;
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 31 marzo 2008 e aggiornate nel marzo 2014;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alla valutazione sull'opportunità di un suo aggiornamento;
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;
- "Partner": le controparti contrattuali della FIDS, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Federazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la FIDS nell'ambito delle attività sensibili;
- "Reati": le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- "RSPP": il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 lett. 1) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

PREMESSA

Storia

La Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito anche la “FIDS” o “Federazione”) è l'unica federazione riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport della danza sportiva in Italia.

Con delibera n. 1355 del 26 giugno 2007, il Consiglio Nazionale del CONI ha riconosciuto la FIDS quale Federazione sportiva Nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, punto c dello Statuto del CONI ed in applicazione a quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 e 4 del D. Lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e successive modifiche e integrazioni.

La FIDS ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare la danza sportiva, di attuare programmi di formazione degli sportivi e dei tecnici e di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni sportive internazionali.

Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa.

La struttura federale

Lo Statuto federale definisce gli organi, e le relative competenze, della Federazione. Di seguito una breve descrizione dei principali organi della FIDS:

a) Organi centrali: Assemblea Nazionale Generale; Consiglio Federale; Presidente Federale, Consiglio di Presidenza, Collegio dei Revisori dei Conti e Commissione federale di garanzia.

L'Assemblea Nazionale Generale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.

Il Consiglio Federale è l'organo di governo che garantisce il perseguimento delle finalità della Federazione, in conformità delle direttive e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Federale esercita la rappresentanza legale della FIDS, in ambito nazionale e internazionale, ed è responsabile dell'area tecnico-sportiva e in via generale del buon andamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI.

Il Consiglio di Presidenza dà attuazione ai programmi preventivamente stabiliti dal Consiglio Federale, esercitando in caso di delega “*di competenze non esclusive*” i medesimi poteri spettanti a quest'ultimo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulla gestione economica-finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunti dai suoi organi, riferendo al Presidente, al Consiglio Federale e all'Assemblea Nazionale.

La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione della Procura Federale.

b) Organi delle strutture periferiche: Assemblea Regionale Generale; Consiglio Regionale, Consiglio di Presidenza Regionale, Presidente Regionale; Delegato Regionale, Revisore dei Conti delle strutture periferiche, Assemblea Provinciale; Consiglio Provinciale, Presidente Provinciale e Delegato Provinciale.

Allo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e sviluppare la pratica della danza sportiva, il Consiglio Federale istituisce strutture periferiche preposte a rappresentare la FIDS nell'ambito del rispettivo territorio. L'articolazione territoriale è articolata, su base regionale, in Comitati e su base provinciale in Comitati o Delegazioni Provinciali. Il Comitato Regionale è istituito in ogni regione nella quale siano almeno dieci affiliati aventi diritto di voto.

c) Strutture Federali: Segreteria Generale, Consulta dei Presidenti degli Organi Periferici e Consulta Regionale dei tecnici o degli atleti.

La Segreteria Generale è la struttura operativa centrale che provvede a dare esecuzione delle deliberazioni assunta dagli organi centrali. È diretta dal Segretario Generale il quale coordina e dirige gli uffici della FIDS.

La Consulta dei Presidenti degli Organi Periferici è l'organismo investito di funzioni di consultive che esprime il proprio parere non vincolante su ogni argomento inerente l'attività federale.

La Consulta Regionale dei tecnici o degli atleti svolgono funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Regionale, in relazione all'attività federale periferica sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

d) Organi di giustizia: Giudice Sportivo, Tribunale Federale e Corte Sportiva di Appello, Corte Federale di Appello e il Procuratore Federale che agisce presso gli organi di giustizia.

Il Giudice Sportivo, organo di giustizia monocratico, è nominato dal Consiglio Federale ed è giudice di prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo. Le pronunce del Giudice Sportivo possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di Appello.

La Corte Federale di Appello è competente per il giudizio di impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale, previo reclamo della parte interessata.

Presso la FIDS è costituito l'ufficio del Procuratore federale che si compone del Procuratore Federale nonché dei Sostituti Procuratori, con il compito di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali esercitando le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11, legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.lgs. 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità dell'ente qualora determinati reati (reati cd. "*presupposto*") siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, Dipendenti).

Pertanto, nel caso in cui sia commesso uno dei reati cd. "*presupposto*", alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto, si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "amministrativa" dell'ente.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo. Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente, l'art. 6, L. 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel Decreto l'art. 25-*bis*, che sanziona gli enti per il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

In seguito, l'art. 3, D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità anche ai c.d. reati Societari.

L'art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7, ha, poi, introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25-*quinqies*, introdotto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228, ha esteso la responsabilità ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "Legge Comunitaria 2004") ha, inoltre, inserito l'art. 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In particolare, la Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-*quinquies*, ai sensi della quale l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*") ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi", applicabile esclusivamente alle società quotate. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ad alcune tipologie di reati, purché commessi a livello transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3, Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies* (nella sua attuale stesura sostituito dall'art. 300, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), che ha esteso il novero dei reati cd. "*presupposto*" all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D.lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, l'art. 25-*octies* che include nel catalogo dei Reati anche la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio¹, commessi sia a livello nazionale sia internazionale.

Per effetto poi dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23

¹ Reato introdotto nel dicembre 2014 dal disegno di legge "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio*".

novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24-*bis* che estende l'elenco dei Reati ai cd. “*delitti informatici*”.

Nell'estate 2009, inoltre, il legislatore, mediante il decreto sicurezza e la collegata legge sviluppo, ha aggiornato l'elenco dei reati “presupposto”, modificando l'ambito di applicazione del decreto n. 231 e allargandolo ai delitti di falso contro l'industria ed il commercio, ai delitti in violazione del diritto d'autore ed ai delitti di criminalità organizzata.

Il 9 agosto 2012, attraverso la pubblicazione del D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012), è entrato in vigore il nuovo “reato 231” “*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”.

Il disegno di legge «*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» (cosiddetto “*ddl anticorruzione*”), approvato definitivamente dalla Camera il 31 ottobre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2012, inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

- il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (D.lgs. 231/2001, art. 25);
- il reato di corruzione tra i privati (D.lgs. 231/2001, art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile (come rilevato da “*Transparency International*”, l'art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*, prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.lgs.152/2006, ha introdotto all'interno del codice penale un ampio elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-*bis* “*Dei delitti contro l'ambiente*”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30 maggio 2015) – all'articolo 12 – ha introdotto “*modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*” ed è entrata in vigore il 14 giugno 2015. In particolare, il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-*ter* c. 1 lett. a) del D.lgs.231/2001 non è più qualificato quale contravvenzione bensì delitto e rinvia al reato presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla Legge 69/2015, che ora punisce, “*fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.*” La norma punisce allo stesso modo tali soggetti “*anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*” Infine, la Legge ha introdotto il reato di “*false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità*” e il reato di “*false comunicazioni sociali delle società quotate*”.

La Legge n. 199/2016, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il reato di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” previsto dall'art. 603 bis c.p. Il reato, che punisce sia gli intermediari che i datori di lavoro, è stato inserito, inoltre, nell'art. 25 *quinquies*, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001, ampliando la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In data 14 aprile 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 38 il quale ha riformulato il reato di “*corruzione tra privati*” (art. 2635 c.c.) e introdotto il reato di “*istigazione alla corruzione tra privati*” (art. 2635 bis c.c.). In particolare, il Provvedimento ha esteso il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato di corruzione tra privati, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Sono state ampliate anche le condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la “*sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti*” da parte del soggetto interno, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto.

Il 19 novembre 2017 è entrata in vigore la Legge 17 ottobre 2017 n. 161 che, oltre a prevedere la riforma del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha introdotto alcune due nuovi reati nella fattispecie di reato in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01. In particolare, è stato modificato l’art. 25 duodecies del d.lgs. n. 231/2001 con l’inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che si riferiscono ai delitti di cui all’articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998: *Procurato ingresso illecito e Favoreggiamento della permanenza clandestina*.

La Legge n. 167 «*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017*» del 20.11.2017 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l’articolo 25-terdecies rubricato «*razzismo e xenofobia*».

La Legge 9 gennaio 2019 n°3, approvata il 18.12.2018 e denominata “*Legge Anticorruzione*”, ha poi introdotto il reato di cui all’art. 346 bis c.p. “*Traffico di influenze illecite*”, con sanzioni pecuniarie fino a 200 quote, e inasprito le sanzioni interdittive previste per i reati di corruzione, sia pubblica sia privata.

In data 16 maggio 2019 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive*” è stato introdotto l’art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001, denominato “*frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”.

Infine, si segnala che in data 1° ottobre 2019 la Camere dei Deputati ha approvato la legge di delegazione comunitaria che incarica il Governo di recepire, tra le altre, la Direttiva comunitaria n. 2017/1371 (c.d. Pif - protezione di interessi finanziari) che invita gli Stati a rafforzare l’apparato sanzionatorio e repressivo con particolare attenzione all’Iva. In particolare, la Direttiva (articolo 9) prescrive l’adozione di misure necessarie perché la persona giuridica riconosciuta responsabile sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali. Successivamente, in data 26 ottobre 2019 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale”) avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” il quale ha introdotto nell’elenco dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001, del reato di “*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” ex art. 2 D.Lgs. 74/2000. In particolare, l’art. 39 comma 2 del Decreto Fiscale cita: “*Art. 25quindiesdecies (Reati Tributari) – 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*”

Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 75/2020 che ha introdotto, nell’art. 25 quindiesdecies, il nuovo comma 1-bis che prevede ulteriori reati “tributari”. La novella ha modificato, altresì, l’art. 24 del D.lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati in danno alla P.A. (intendendosi ora per tale anche l’UE), introducendo e prevedendo i reati di *frode nelle pubbliche forniture* e di *frode ai danni*

del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Nell'art. 25, co. 1 del D.lgs. 231/2001, inoltre, sono stati inseriti i reati di *peculato* ex artt. 314 e 316 c.p. e di *abuso d'ufficio* ex art. 323 c.p.c. Infine, la normativa ha introdotto il nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato "*Contrabbando*", che sancisce la responsabilità degli enti per i reati di cui al D.P.R. 43/1973 in materia doganale, prevedendo sanzioni, anche penali, in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

Tra i reati cd. "*presupposto*" sono, quindi, contemplati:

- i. i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ii. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- iii. i reati societari;
- iv. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- v. i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- vi. i delitti contro la personalità individuale;
- vii. i reati transnazionali;
- viii. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ix. i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- x. i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- xi. i delitti di criminalità organizzata;
- xii. i delitti contro l'industria e il commercio;
- xiii. i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xiv. l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- xv. l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xvi. i delitti ambientali;
- xvii. il reato di razzismo e xenofobia;
- xviii. la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- xix. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- xx. i reati di contrabbando.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001.

1.2. L'adozione del "*modello di organizzazione, gestione e controllo*" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità *de qua* qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad es. "*Linee Guida*") redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati e approvati al Ministero della Giustizia.

2. LE LINEE GUIDA

2.1. Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la FIDS si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria. In particolare, il Modello è stato predisposto sulla base dell'ultima versione delle Linee Guida di Confindustria aggiornata nel luglio 2021.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controlli interni in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.2. Il "sistema di controllo preventivo"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono di seguito elencati.

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico o di comportamento;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati cd. "presupposto".

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché per i reati ambientali punibili per colpa. Oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo sono:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;

- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("*nessuno può gestire in autonomia un intero processo*");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

3. IL MODELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

3.1. Funzione e scopo del Modello

La FIDS ha deciso di conformarsi alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 in quanto è consapevole che tale iniziativa rappresenti un'opportunità volta anche a rafforzare il proprio sistema di controllo, cogliendo, al contempo, l'occasione per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai suddetti temi, ai fini di una più adeguata prevenzione dei reati.

La FIDS è, infatti, sensibile alle aspettative dei propri associati e degli *stakeholder* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri soggetti apicali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della FIDS, si richiede anche a Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della FIDS in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consente di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

3.2. Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo capaci di identificare le anomalie del sistema e da strumenti di intervento volti a contrastare le anomalie. L'efficacia del Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei a rilevare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

- specificità delle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. a), D.lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili" ex art. 6, comma 2, lett. b), D.lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi di reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D.lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; contestualmente si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della FIDS.

3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura

Con la finalità di migliorare la propria *governance* e di ridurre il rischio di commissione dei Reati, la FIDS ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del Decreto.

A tale scopo sono state svolte una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("as-is analysis")

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'identificazione delle cd. Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- esame della documentazione;
- interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura organizzativa;
- ricognizione sulle attività della FIDS;
- esame delle procedure di controllo vigenti e dei processi organizzativi attuati nella FIDS.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei reati cd. "presupposto".

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti.

2. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione aziendale esistente nella FIDS a seguito della "*as-is analysis*" (Attività Sensibili individuate e descrizione delle criticità in esse riscontrate) e alla luce delle previsioni e finalità del D.lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la FIDS del Modello *ex* D.lgs. 231/01.

3. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello e dal D.lgs. 231/2001 e il sistema disciplinare (capitolo 6);
- ii. una "Parte Speciale", contenente per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001 e astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla FIDS. Per ciascuna famiglia di reato sono state associate le relative attività sensibili, le funzioni/Aree interessate, ed i presidi organizzativi/di controllo posti a prevenzione della potenziale commissione dei reati medesimi.
- iii. il Codice Etico, il quale rappresenta lo strumento base di implementazione dell'etica all'interno della Federazione, nonché un mezzo che si pone a garanzia ed a sostegno della reputazione della stessa, in modo da creare fiducia verso l'esterno. L'adozione di principi etici

rilevanti ai fini della prevenzione dei reati, di cui al D.lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico adottato dalla FIDS, che costituisce parte integrante del presente Modello.

3.4. I reati cd. “presupposto”

Di seguito sono riportate le singole fattispecie dei cd. reati “*presupposto*”.

Reati commessi nei rapporti con la P.A.

- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Delitti informatici

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- violazioni del perimetro di sicurezza cibernetico (D.L. 105/2019 art. 1, co. 11).

Delitti di criminalità organizzata

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/1990);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio

- turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati Societari

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);

- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quiquies1 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

Reati nei confronti della personalità individuale

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter, co. 1 e 2 c.p.);
- detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Reati transnazionali

Si tratta dei seguenti reati, se commessi a livello "transnazionale":

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

Reati di riciclaggio

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter1).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore

Si tratta dei seguenti reati (vedi art. 171 della Legge n. 633/1941 per un maggior dettaglio):

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 473 c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati (vedi il D.lgs. n. 121/2011 per un maggior dettaglio):

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/2006);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/2006);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/2006);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/2006);

- scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.lgs. 152/2006);
- gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006);
- attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);
- superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 D.lgs. 152/2006);
- disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (D.lgs. 150/1992);
- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/93);
- inquinamento doloso provocato da navi (Dlgs 202/07);
- inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
- disastro ambientale (452 ter c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.).

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, del D.lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati Tributari

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2 del D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000).

Reati di Contrabbando (D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43).

3.5. I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella FIDS, rilevati in fase di “*as-is analysis*”, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati cd. “*presupposto*” e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non sono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- a) le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
- b) i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - attribuire ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura organizzativa, il compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - verificare l'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- d) la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.

3.6. La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa, la FIDS, in conformità alle sue politiche, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del Consiglio federale del 15 dicembre 2019. Con delibera del 29 ottobre 2019 il Consiglio ha, invece, istituito il proprio Organismo di Vigilanza, a seguito di adeguata informativa sul possesso dei requisiti richiesti. Ciascun membro del Consiglio federale ha altresì espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera. Anche il Collegio dei revisori dei conti ha preso atto del presente Modello impegnandosi formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), D.lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio federale. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della

normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel Sistema Disciplinare.

Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio federale delega il Consiglio di Presidenza, al quale è altresì attribuito il potere, anche su suggerimento dell'OdV, di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della FIDS – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili, così come indicate in ciascuna Parte Speciale del presente Modello.

Tutte le suddette modifiche saranno comunicate al Consiglio federale almeno con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della FIDS (art. 6.1, *b*) del D.lgs. 231/2001) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "*interno*" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Con l'espressione "*interno all'ente*" si intende un organismo nominato dalla FIDS, composto da componenti esterni ovvero anche interni all'ente, che sia dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non dotato di deleghe di funzioni operative e che risponda direttamente al Consiglio federale.

La FIDS ha privilegiato la scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo monocratico, affidando il ruolo ad un professionista esterno in possesso dei requisiti necessari in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla giurisprudenza in materia. Più precisamente:

a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico.

In particolare, è necessario che l'OdV:

- 1) sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
- 2) abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti della FIDS;
- 3) sia dotato di adeguate risorse finanziarie e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Invece, con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, l'OdV non deve trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la FIDS né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura organizzativa, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del bilancio di previsione della FIDS una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.);

b) onorabilità e requisiti per la nomina. Non possono essere nominati nel ruolo di Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero sia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);

3. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario, i reati di Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto;

4. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;

5. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.lgs. n. 58/1998).

c) comprovata professionalità e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che il ruolo di OdV sia affidato ad un soggetto con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione, revisione, contabilità e finanza;

d) continuità d'azione. L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla FIDS, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non deve svolgere mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività associativa che ad esso si richiede;

e) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio federale su proposta del Presidente federale. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli

organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la FIDS.

4.2. Durata in carica

Il Consiglio federale su proposta del Presidente federale provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

Il Consiglio federale, al momento della nomina, dovrà definire anche la durata dell'incarico. Alla scadenza l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio federale.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio federale della FIDS;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della FIDS;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la FIDS, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio dei revisori dei conti, né intrattenere significativi rapporti d'affari i Dirigenti federali;
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dei consiglieri esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

L'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, è tenuto a dichiarare l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, successivamente, comunicare immediatamente al Presidente federale l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio federale se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della FIDS ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura organizzativa, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Presidente federale, il quale a sua volta informerà il Consiglio federale affinché provvede a nominare nuovamente l'Organismo.

4.3. Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti/Collaboratori e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura organizzativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei c.d. reati “presupposto”;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

Verifica e controllo:

- a. attuare le procedure di controllo previste dal Modello;
- b. proporre all'approvazione del Consiglio federale l'adozione di procedure interne per il rafforzamento del sistema di controlli interni;
- c. condurre ricognizioni sull'attività della FIDS ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- d. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla FIDS, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- e. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- f. coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni competenti: a) sugli aspetti dell'attività associativa che possono esporre la FIDS al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti/Collaboratori e Partner che operano per conto della FIDS; c) sulle operazioni straordinarie della FIDS;
- g. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Formazione:

- a. vagliare i programmi di formazione per i Dipendenti/Collaboratori e gli Organi Sociali elaborati dalla FIDS così come il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001;
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, ivi compresa la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Sanzioni:

- a) coordinarsi con le funzioni competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione da parte di questi ultimi di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 6).

Aggiornamenti:

- a) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- b) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni interessate;
- c) monitorare, ove presente, l'aggiornamento dell'organigramma, nel quale è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici e relative funzioni. A tal fine l'OdV monitora l'evoluzione della struttura della FIDS, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

4.4. Poteri dell'OdV

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura della FIDS o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i Dirigenti federali e dal *management* della FIDS. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricadono le seguenti attività: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti e Collaboratori sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai Dirigenti federali specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura della FIDS sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni.

L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano dipendenti della FIDS, sono attribuite alla competenza esclusiva del Presidente federale sentito il Consiglio federale.

Inoltre, il Consiglio federale della FIDS conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla FIDS;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della FIDS, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusa la società di revisione (qualora incaricata), in relazione a tutte le attività della FIDS;

- potere di richiedere al Presidente federale di affrontare questioni urgenti, relative alla normativa di cui al D.lgs. 231/2001 ovvero al Modello;
- potere di richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il Consiglio federale dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste di integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

4.5. Regole di convocazione e di funzionamento

L'OdV disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'OdV si riunisce trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- il Presidente federale, il Consiglio federale e il Collegio dei revisori dei conti possono richiedere che si riunisca in qualsiasi momento;
- possono essere effettuate sedute *ad hoc* e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'OdV nel proprio archivio.

Fino alla formalizzazione da parte dell'OdV del regolamento di cui sopra, la convocazione ed il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

4.6. L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi della FIDS

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa nei confronti del Presidente federale;
- la seconda su base annuale, nei confronti del Consiglio federale e nei confronti del Collegio dei revisori dei conti.

L'OdV predispone annualmente, un rapporto scritto per il Consiglio federale e per il Collegio dei revisori dei conti sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;

2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla FIDS, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in FIDS per i diversi profili specifici.

4.7. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Gli obblighi di informazione da parte dei Destinatari sono definiti direttamente dall'Organismo di Vigilanza, attraverso specifico documento.

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti/Collaboratori e Partner sono specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla FIDS.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi menzionati nel documento, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

Al riguardo, si ricorda che l'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, prescrive che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal scopo, i Destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare direttamente all'OdV segnalazioni "*circostanziate di condotte illecite*" rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, "*fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*", o "*di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente*" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

4.8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza svolta continuamente sull'effettività del Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), l'OdV effettua periodicamente specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvato anche da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla FIDS in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della

sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi federali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne, o esterne, che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Le verifiche e il loro esito sono inserite nel *report* annuale al Consiglio federale e al Collegio dei revisori dei conti nei quali, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà le azioni migliorative e correttive da attuare.

4.9. Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.3 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

4.10. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno dieci anni. L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV, del Collegio dei revisori dei conti ed al personale delegato dall'OdV.

5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della FIDS garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello ed il testo del D.lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla FIDS una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della FIDS.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, al quale è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reati cd. "*presupposto*" e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV. La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

5.2. Informazione ai Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner

Relativamente ai Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner, sentito l'OdV, la FIDS ha istituito adeguati sistemi di comunicazione ed informazione verso i medesimi affinché tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello.

5.3. Obblighi di vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta ed

indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'OdV. Qualora il Dipendente che riveste la qualifica di dirigente e il responsabile di ciascuna funzione non rispetti i suddetti obblighi sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della FIDS secondo quanto previsto nel successivo capitolo 6.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, un adeguato sistema disciplinare deve sanzionare:

- la violazione dei principi, delle regole e delle procedure previste dal Modello stesso;
- la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, da considerare disposizioni impartite dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 2104 c.c.;
- la violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, da parte di soggetti apicali e del personale operante nella Federazione, realizzata con la mancata trasmissione, in tutto o in parte, e/o invio non veritiero di documentazione, dati, informazioni;
- i comportamenti illeciti di Dirigenti federali, dipendenti, consiglieri federali per qualsiasi inosservanza del Modello che configuri violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (art. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, leda il rapporto di fiducia instaurato con la Federazione.

Le violazioni del Modello organizzativo ed, in particolare, delle regole contenute nello stesso, dei principi espressi nel Codice Etico, della Parte Speciale, degli obblighi informativi all'OdV e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione in materia di D.lgs. 231/2001, saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dei CCNL vigenti, dello Statuto FIDS e delle norme e delle procedure federali.

Il presente sistema disciplinare, come sopra evidenziato, sanziona la violazione dei protocolli e delle procedure interne riferibili alle attività federali nel cui ambito può sussistere il rischio di commissione di illeciti penali previsti da D.lgs. 231/2001, nonché la violazione dei principi etici condivisi dalla Federazione ed enucleati nel relativo Codice Etico.

Nella considerazione che ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili sono stati individuati, alla stregua della previsione di cui all'articolo 133 c.p., taluni parametri che possono oggettivamente costituire linee guida per l'applicazione della sanzione disciplinare.

Tali parametri, di natura oggettiva, non consentono valutazioni discrezionali e tengono conto delle specifiche modalità realizzative della violazione e di eventuali precedenti disciplinari dell'interessato. Quanto agli aspetti connessi alla intenzionalità della violazione ovvero al grado della colpa, questi dovranno essere desunti, di volta in volta, dalle circostanze riconducibili al caso concreto, di cui inevitabilmente dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione.

6.2. Violazioni

Le violazioni sono distinte in:

- **violazione lieve/mancanza lieve:** ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compresi quelli all'immagine della Federazione o conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti della Federazione stessa.
- **violazione grave /mancanza grave:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nelle Procedure e degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Federazione al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs. n. 231/01.
- **violazione gravissima:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nelle Procedure e degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Federazione al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs. n. 231/01, da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Nella valutazione della lieve, grave o gravissima irregolarità dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Federazione;
- sussistenza o meno di precedenti disciplinari del trasgressore, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

6.3. Sanzioni

Sanzioni nei confronti dei Dirigenti federali

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice etico, tale da configurare un notevole inadempimento ovvero ledere seriamente il rapporto di fiducia instaurato tra la Federazione e il Dirigente federale, l'OdV formalizzerà - mediante apposito "*verbale di verifica*" - le violazioni riscontrate al Consiglio federale per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari e, contestualmente, al Collegio dei revisori dei conti.

Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Ai Dipendenti che violano il Modello, conformemente all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dei CCNL applicabili, sono irrogabili le sanzioni disciplinari nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Le mancanze dei Dipendenti sono disciplinate dalle norme di cui al CCNL e possono dar luogo all'adozione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;

- multa di importo variabile non superiore a quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni ad un massimo di sei mesi;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Detti provvedimenti saranno adottati dopo aver valutato il comportamento in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e nelle forme previste dalla “*Contrattazione Collettiva nazionale personale non dirigente Coni Servizi S.p.a. (Sport e salute S.p.A) e federazioni sportive nazionali*”.

Le sanzioni saranno applicate in conformità a quanto previsto dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970 n. 300, dal Contratto e dalle procedure federali e devono essere comunicate, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza.

Sanzioni nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV informeranno immediatamente il Collegio dei revisori dei conti ed il Comitato di presidenza: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la proposta al Consiglio federale di revocare l'incarico ai membri dell'OdV che abbiano violato il Modello e della conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

Sanzioni nei confronti dei Consulenti/Collaboratori, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti/Collaboratori, dei Fornitori o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni diretti o indiretti alla FIDS, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

Sanzioni a tutela del segnalante

Ai sensi dell'art. 1'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, sono previste, nelle modalità descritte nei precedenti paragrafi, sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela di colui che effettua una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Le stesse sanzioni sono applicabili a chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che si rivelano, successivamente, infondate.